**Relazione illustrativa**

**Modifica circoscrizione territoriale ordini e collegi**

Il dPR. n. 137/2012 ha profondamente innovato la figura del professionista. Ne risultano accresciute le potenzialità e, correlativamente, le responsabilità sul piano lavorativo e deontologico, in particolare attraverso l’introduzione degli obblighi di assicurazione e aggiornamento professionale.

La riforma ha introdotto rilevanti **novità normative anche per gli organi di governo del sistema ordinistico, sia a livello territoriale, sia centrale,** in attuazione del principio di separazione tra la funzione amministrativa e quella di controllo, con speciale riferimento alle regole attinenti i consigli di disciplina. Ciò ha comportato, per gli ordini e collegi interessati, in via conseguenziale, un processo di adeguamento, anche dotandosi di strumenti conformi alle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione.

Nel contempo, il nuovo contesto normativo di riferimento, sia nazionale che comunitario, in via tendenziale richiede di **incrementare la qualità degli *standards* professionali,** a tutela sia delle categorie medesime, che dei fruitori delle prestazioni professionali, oltre che a garanzia della competitività e della libera concorrenza.

Al fine di consentire un completamento del percorso di riforma anzidetto, appare opportuno incrementare il livello di efficienza ed efficacia organizzativa degli ordini e dei collegi professionali, quali soggetti svolgenti un rilevante ruolo nell’economia. In particolare, **per favorire la riduzione dei costi di gestione e funzionamento, va evidenziata l’esigenza di riorganizzazione territoriale degli ordini e collegi,** anche tenendo conto del processo di riorganizzazione degli enti amministrativi territoriali. Ciò sul rilievo per cui un rilevante numero di enti, tra i quali anche alcuni ordini e collegi professionali, storicamente, sono sorti e sono territorialmente organizzati su base provinciale.

Si è proceduto, pertanto, a **ridefinire *ex novo* la disciplina, individuando l’ambito spaziale più adeguato alle istituzioni ordinistiche,** tenuto conto delle singole specificità. Proprio in base a certe **peculiarità, come il numero degli iscritti,** si può affermare che, per alcune professioni, l’unità minima di riferimento può essere facilmente identificata con **l’ambito spaziale delle regioni a statuto ordinario**.

Ad ogni modo, vanno introdotte apposite previsioni che consentano, in base alle esigenze di funzionamento delle singole categorie professionali e del numero di professionisti iscritti, nonché della **riduzione dei costi di gestione**, la possibilità di riorganizzare su base territoriale gli Ordini e Collegi professionali mediante **l’accorpamento di quelli aventi un numero di iscritti inferiore a una soglia minima prestabilita (variabile a seconda degli ordini o dei collegi interessati).**

La gestione di tale processo di riorganizzazione territoriale spetta, come competenza, al Ministero della giustizia, quale amministrazione vigilante che, sentiti i Consigli degli ordini e collegi interessati, può procedere alla **riorganizzazione ed all’accorpamento** in parola, con conseguente **trasferimento delle competenze e delle funzioni spettanti all’ordine o collegio territoriale accorpato, ivi inclusa la tenuta dell’albo e l’esercizio della funzione disciplinare, ai competenti organi dell’ordine o collegio territoriale accorpante. Nel contempo, con** specifica disciplina transitoria va assicurata la continuità dell’esercizio delle funzioni di interesse pubblico demandate agli ordini e collegi professionali.

Ecco il testo dell’articolato proposto.

**L’articolo 1 prevede la delega al Governo per la riorganizzazione territoriale di alcuni ordini e collegi professionali.**

Si prevede, al comma 1, che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione territorialedegli ordini e collegi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri, dei tecnologi alimentari, dei geometri e geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. incremento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione degli ordini e dei collegi professionali nel perseguimento delle relative finalità istituzionali, da conseguire attraverso la razionalizzazione e la riduzione dei costi di organizzazione e gestione su base territoriale;
2. individuazione di una soglia numerica minima di professionisti iscritti ai fini della costituzione o del mantenimento di un ordine o collegio territoriale, anche in relazione al numero degli iscritti ovvero individuazione della regione come circoscrizione territoriale di riferimento per ciascun ordine e collegio territoriale;
3. accorpamento degli ordini o collegi territoriali aventi un numero di iscritti inferiore alla soglia minima numerica individuata in conformità ai criteri di cui alla lettera *b)*, con l’ordine o collegio viciniore avente sede nella medesima regione, fatta eccezione per gli ordini e collegi territoriali già costituiti nei capoluoghi di Regione e nelle Città metropolitane, indipendentemente dal numero di iscritti;
4. **trasferimento, quale effetto dell’accorpamento di cui alla lettera *c)* delle competenze e delle funzioni spettanti all’ordine o collegio territoriale accorpato, ivi inclusa la tenuta dell’albo e l’esercizio della funzione disciplinare, ai competenti organi dell’ordine o collegio territoriale accorpante;**
5. previsione, fatto salvo quanto già previsto nelle lettere precedenti, di una disciplina transitoria;
6. abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

Tale decreto è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti commissioni parlamentari e gli ordini ed i collegi professionali interessati. I pareri sono resi nel termine di 45 giorni, decorsi i quali i decreti possono essere adottati comunque. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, previa ricognizione della normativa vigente in materia di organizzazione territoriale degli ordini e collegi professionali interessati.

Il Governo, con la procedura suindicata, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato nell'esercizio della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

Infine, la clausola di invarianza finanziaria. Dall’applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.